

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 marzo 2004, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appen-
dici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza
della FAO a Roma il 3 novembre 2001

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Trattato internazionale
sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione
e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla
trentunesima riunione della Conferenza della
FAO a Roma il 3 novembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in confor-
mità a quanto disposto dall'articolo 28 del
Trattato stesso.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attua-
zione e all'esecuzione del Trattato di cui al-
l'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1
e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del
Trattato stesso, nei limiti delle risorse finan-
ziarie disponibili.

2. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali ha il compito di riferire sul piano
internazionale circa lo stato di applicazione
del Trattato di cui all'articolo 1 e di monito-
rare gli interventi effettuati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bol-
zano.

3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano comunicano entro il
30 giugno di ogni anno al Ministero delle
politiche agricole e forestali e al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE